



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14190 / 86.2016.11. del 01 LUG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** I.A.C.P. di Palermo – Legge 17 marzo 2016, n. 3 – Disposizioni in materia di personale precario – Quesito

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti  
Servizio 13  
Palermo  
(Rif. Prot. 32474 del 28.6.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (recante disposizioni in materia di personale precario), relativamente all'individuazione degli "enti territoriali" dallo stesso previsti, e con particolare riferimento alla possibilità "che gli II.AA.PP.CC. rientrino nel capo di applicazione della predetta norma".

Si riferisce al riguardo che il citato articolo 27, comma 3, prevede che "entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 5 del 2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (...)".

Viene altresì precisato che "per l'ordinamento italiano sono enti territoriali: lo Stato che è ente territoriale nazionale; gli enti territoriali che, secondo l'art. 114 della Costituzione, costituiscono assieme allo Stato la Repubblica italiana, ossia comuni, province, città metropolitane e regioni; gli ulteriori enti territoriali non previsti nell'articolo 114 della Costituzione ma elencati nell'articolo 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ossia comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi fra enti territoriali; e dunque per quanto sopra, essendo formalmente individuati gli enti territoriali, ad avviso dello scrivente sembrerebbe che gli Istituti Autonomi per le case popolari non possano annoverarsi tra questi".

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene utile sottolineare che il tenore letterale dell'articolo 27, comma 2 della legge 17 marzo 2016, n. 3, non sembra destare dubbi interpretativi di sorta, se non nei limiti di quanto espresso con il quesito in riferimento e con riguardo all'(eventuale) inclusione degli II.AA.CC.PP. tra gli "enti territoriali" dalla stessa contemplati e, pertanto, è ad essi che ci si riferirà nella consultazione che segue.

Gli enti territoriali comprendono un'ampia gamma di organismi in cui il "territorio" è elemento costitutivo degli stessi, essendone non solo parte che li costituisce e contraddistingue, ma al contempo ambito entro cui vengono esercitate le rispettive competenze.

Come già osservato da codesto richiedente l'articolo 114 della Costituzione definisce gli enti che costituiscono la Repubblica, ricomprendendo in tale ambito i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.

Il concetto di "ente locale" è, invece, definito dal D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali) che, all'articolo 2 prevede che, "ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni".

Gli Istituti Autonomi Case Popolari sono, invece, enti pubblici non economici e, più segnatamente, enti strumentali della Regione operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, materia questa che, pur non essendo specificamente menzionata dall'art. 14 dello Statuto tra quelle per le quali la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva è, tuttavia, attratta nell'ambito delle competenze regionali relative all'urbanistica e ai lavori pubblici<sup>1</sup>.

Poste le superiori considerazioni, ed in disparte ogni ulteriore disamina sulla natura giuridica e la relativa disciplina degli I.A.A.C.C.P.P, non può non rilevarsi come l'elemento "territoriale", che invece caratterizza, quale presupposto costitutivo, gli enti di cui all'art. 114 della Costituzione e del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, risulti del tutto assente negli Istituti in riferimento e, conseguentemente, gli stessi non possono considerarsi destinatari di norme che, invece, risultino riferite specificatamente agli enti territoriali.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.


Ayy. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)



<sup>1</sup> Cfr parere di questo Ufficio n.83/11/2007